

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DEI COMITATI TERRITORIALI QUADRIENNIO ANNO 2024-2028

Definizione e criteri regolamentari

- 1.** L'Assemblea del Comitato è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale ed è regolata dall'art. 49 dello Statuto; essa è composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al CSI alla data della sua convocazione.
- 2.** Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva del Comitato per l'anno 2024-25.

Periodo di svolgimento

- 3.** L'Assemblea territoriale elettiva è convocata dal Presidente Territoriale nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed entro i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 2 dello Statuto.
Per il quadriennio 2024 – 2028 l'Assemblea Territoriale elettiva è celebrata nel periodo intercorrente tra il 01.10.2024 ed il 31.01.2025.
L'Assemblea territoriale elegge il Presidente del comitato, il Consiglio territoriale, il Revisore dei Conti del Comitato ed il suo supplente. Sulla base delle risultanze elettorali viene altresì composta la graduatoria dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali elettive ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Convocazione

- 4.** L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato, su conforme delibera del Consiglio territoriale, almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione ed è comunicata mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati. Inoltre, va indicato il numero dei componenti del Consiglio Territoriale (da un minimo di 8 ad un massimo di 16), così come determinato dal Consiglio Territoriale al momento della convocazione della medesima assemblea (articolo 52, comma 1 dello Statuto).
- 5.** La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
 - a) ai soggetti di prima affiliazione, purché affiliati da almeno 3 mesi rispetto alla convocazione dell'assemblea in prima convocazione (art. 24 comma 1, D. Lgs. 117/2017) e che siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risultino colpiti da sanzioni in corso di esecuzione.

b) alle associazioni o società già affiliate, purché effettuino il rinnovo amministrativo dell'affiliazione entro i 10 giorni successivi alla data di convocazione dell'Assemblea.

Non hanno diritto di voto all'Assemblea le associazioni o società che, entro il medesimo termine di 10 giorni successivi alla data di convocazione della Assemblea, non risultino in regola con le Norme Nazionali del Tesseramento, cioè che non abbiano tesserato almeno 3 membri del Consiglio Direttivo tra cui il Legale Rappresentante (fatte salve le società di capitale con Amministratore Unico) e/o che non abbiano raggiunto il numero minimo di almeno 7 tesserati.

6. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea deve essere depositato presso la sede del Comitato l'elenco dei soggetti regolarmente affiliati e per questo aventi titolo a partecipare all'Assemblea stessa con diritto di voto. Tale elenco va tenuto aggiornato inserendo le associazioni e società sportive escluse per mancato rinnovo della affiliazione o mancato rispetto delle Norme di Tesseramento che, nel frattempo, regolarizzando la propria posizione, acquisiscono il diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire anche in maniera informatica.

7. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le modalità per la presentazione delle candidature e le relative norme elettorali.

8. Il Consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, la Presidenza del Comitato nomina, dopo la definizione del calendario nazionale delle Assemblee associative e comunque all'atto della convocazione dell'Assemblea territoriale, la "*Commissione per i Poteri e le Garanzie*", composta da 3 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per l'elezione del Presidente del Comitato, del Consiglio territoriale, del Revisore dei Conti del Comitato e della Commissione territoriale giudicante;
- garantire il diritto di partecipazione e di voto delle associazioni, società sportive o altri enti senza scopo di lucro all'Assemblea territoriale accertare e procedere al loro relativo accredito;
- organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il Presidente.

La Commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione per i Poteri e le Garanzie non devono fare parte degli organi associativi del Comitato in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche territoriali per le quali l'Assemblea dovrà votare.

Il componente della Commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico in Commissione e deve essere sostituito dal Consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, dalla Presidenza con un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della Commissione.

9. Avverso l'inclusione o l'esclusione nell'elenco delle affiliate aventi diritto di voto è ammesso il ricorso degli interessati direttamente alla Commissione Poteri e Garanzie che sottopone immediatamente la controversia alla Assemblea, la quale delibera a maggioranza. Avverso a tale

delibera è ammesso il ricorso in ultima istanza al Consiglio Nazionale CSI, il quale, nella prima riunione utile, deciderà in merito alla validità o meno della Assemblea territoriale.

Partecipazione e deleghe

10. Oltre al Presidente del Comitato territoriale, partecipano all'Assemblea con facoltà di parola:

- i Vicepresidenti del Comitato;
- i componenti la Presidenza territoriale
- i componenti del Consiglio del Comitato;
- il Revisore dei Conti del Comitato.

I lavori dell'assemblea sono aperti a tutti i tesserati del CSI, che vi partecipano, però, senza diritto di intervento.

11. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo Presidente/Legale Rappresentante ovvero del vicepresidente o, in caso di loro impedimento, di un altro membro del Consiglio Direttivo (art. 49, co. 4, Statuto).

12. Ogni affiliato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, co. 5, dello Statuto, può intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato.

La delega va compilata secondo il modello allegato alla convocazione e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o società delegante, il quale allega copia del proprio documento di riconoscimento. La delega può essere consegnata a mano, ovvero inviata per posta elettronica, prima dell'accREDITO della società delegata.

13. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 49 comma 5 dello Statuto, nelle Assemblee territoriali ciascun affiliato partecipante può detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega di altri affiliati nella seguente misura:

- 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati votanti;
- 2 deleghe fino a 500 affiliati votanti;
- 3 deleghe fino a 1000 affiliati votanti;
- 4 deleghe fino a 1500 affiliati votanti;
- 5 deleghe oltre 1500 affiliati votanti.

Svolgimento dell'assemblea territoriale

14. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, la Commissione per i Poteri e le Garanzie provvede ad effettuare la verifica dei poteri controllando gli affiliati intervenuti, direttamente o mediante il conferimento di delega, ed accreditando gli stessi per la partecipazione all'Assemblea. Se all'ora stabilita per la prima convocazione risultano presenti almeno la metà più una delle affiliate aventi diritto di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione; in caso contrario le operazioni vengono rinviate al giorno e all'orario previsti per la seconda convocazione (art. 50 dello Statuto).

15. All'orario fissato per la seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo la prima convocazione, il Presidente del Comitato dichiara aperta l'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.

16. Il Presidente del Comitato, dichiarata aperta l'Assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'Assemblea procede ad eleggere un vice presidente scegliendolo tra i Consiglieri del Comitato presenti.

17. Vengono quindi elette le Commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli eventuali scrutatori nel numero richiesto dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'Assemblea.

18. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'Assemblea territoriale sono assicurati dal coordinatore del Comitato preposto all'area della segreteria, il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'Assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

19. Aperti i lavori, il Presidente svolge, a nome del Consiglio del Comitato, la relazione sull'andamento del comitato. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione.

20. Durante il corso dei lavori il Presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da un solo affiliato tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'Assemblea.

Il Presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

21. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 50 dello Statuto su ogni argomento l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

22. I sistemi di votazione previsti sono nell'ordine:

- acclamazione;
- alzata di mano;
- appello nominale;
- voto segreto.

Il voto per acclamazione è previsto solo per designare gli uffici assembleari; il voto segreto è obbligatorio per l'elezione di tutti gli organi del Comitato.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione è regolato dal Presidente.

23. Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi del Comitato, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea su proposta del Presidente.

24. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso la sede del Comitato gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della Commissione per i Poteri e le Garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo o all'integrazione degli organi territoriali (questi ultimi soltanto se si tratta di Assemblea elettiva).

Il Presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia al Comitato Regionale e alla Presidenza Nazionale una copia degli atti dell'Assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione.

Norme particolari

Criteri generali per l'elezione degli Organi territoriali

25. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti dallo Statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'elezione del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali viene effettuata dall'Assemblea territoriale ogni quattro anni ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 50 Statuto).

26. Nella Regione Valle d'Aosta gli Organi territoriali assumono anche le funzioni e le competenze di quello regionale.

Elezione del Presidente del Comitato territoriale

27. L'assemblea Territoriale elegge il Presidente del Comitato territoriale ogni quattro anni con elezione diretta e segreta.

28. Il Presidente del Comitato territoriale resta in carica quattro anni e può svolgere più di tre mandati.

29. La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

30. Le candidature alla carica di Presidente di Comitato vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

31. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina le candidature presentate e compila quindi la lista per l'elezione del Presidente del Comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

32. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Presidente territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le associazioni, società sportive e enti senza scopo di lucro del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

33. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea territoriale a tutti i candidati alla carica di Presidente del Comitato deve essere garantito pari accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello locale per presentare e illustrare il loro programma.

Nell'ipotesi in cui un candidato si senta negata tale opportunità, potrà adire la Commissione per i Poteri e le Garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli Organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

34. Nel corso dell'Assemblea territoriale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di Presidente del Comitato per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'Assemblea all'apertura dei suoi lavori.

35. Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Comitato si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'Assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

Ogni Società ha diritto ad esprimere il proprio voto e quelli rappresentati per delega e può esprimere 1 (una) sola preferenza.

36. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

37. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al Presidente dell'Assemblea, il quale comunica i risultati.

38. È proclamato eletto Presidente del Comitato Territoriale:

a) Il candidato che ottiene, anche in caso di ballottaggio, il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche ed escluse le schede nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

c) In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente uscente è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati (cfr. art. 16, comma 2, D.lgs. 242/1999).

In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea territoriale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

Elezione del Consiglio del Comitato territoriale

39. Il Consiglio del Comitato territoriale è eletto dall'Assemblea territoriale e la sua consistenza va da un minimo di 8 ad un massimo di 16 componenti, è determinata dal consiglio provinciale al momento della convocazione dell'assemblea (articolo 52, comma 1 dello Statuto) secondo i parametri di seguito indicati.

40. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- nei Comitati che eleggono da 8 a 11 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono da 12 a 14 consiglieri: almeno quattro candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono da 15 a 16 consiglieri: almeno cinque candidati di ogni genere.

41. Possono candidarsi alla carica di consigliere del Consiglio Territoriale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)

42. La candidatura alla carica di Consigliere territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
 - la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza;
 - il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
 - la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
 - dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

43. Le candidature alla carica di Consigliere territoriale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

44. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

45. La Commissione per i Poteri e le Garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei Consiglieri territoriali nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

46. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Consigliere territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti gli affiliati del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

47. Ciascun candidato alla carica di Consigliere territoriale ha il diritto di partecipare all'Assemblea elettiva del Comitato.

48. Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni ente presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

49. In relazione al numero di consiglieri territoriali da eleggere, ogni elettore può esprimere, mediante l'apposizione di una "X" o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze come di seguito indicate:

- nei Comitati composti da 8 consiglieri: 2 preferenze,
- nei Comitati composti da 9 a 14 consiglieri: 3 preferenze,
- nei Comitati composti da 15 a 16 consiglieri: 4 preferenze.

50. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate nell'apposita parte del presente regolamento.

51. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri territoriali i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 16 nei comitati che eleggono sedici consiglieri, i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 12 nei comitati che eleggono dodici consiglieri ed i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 8 nei comitati che eleggono otto consiglieri.

Elezione del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali

52. L'Assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, un Revisore dei Conti territoriale effettivo ed un suo supplente (art. 55 Statuto).

Possono candidarsi a revisore dei conti territoriale i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione.

53. La candidatura alla carica di Revisore dei Conti territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
 - b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...;-iscrizione all'Albo dei revisori legali dei conti con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Laddove il Revisore dei conti regionale svolta anche l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, occorre presentare la dichiarazione di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione stessa;
 - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
 - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto. Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

54. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti territoriale vanno presentate presso la sede del Comitato Territoriale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici del Comitato Territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

55. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

56. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;

b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato territoriale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello locale.

57. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Revisore dei Conti territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

58. Le operazioni di voto per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

59. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Viene eletto Revisore dei Conti Territoriale il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Viene eletto supplente il candidato successivo della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama l'eletto alla carica di Revisore dei Conti Territoriale nonché il suo supplente.

Elezione della commissione territoriale giudicante

60. L'assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, la commissione territoriale giudicante, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto del Centro Sportivo Italiano APS. I componenti possono essere scelti anche tra non tesserati, purché in possesso di comprovate competenze e requisiti morali per l'esercizio della funzione.

Il numero dei componenti è determinato dal Consiglio territoriale in occasione della convocazione dell'assemblea.

Qualora il numero dei candidati sia pari a quello degli eleggibili, l'assemblea può procedere ad elezione per acclamazione.

61. La candidatura alla carica di componente della Commissione territoriale giudicante deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
 - b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per il ruolo;
 - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
 - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

62. Le candidature alla carica vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

63. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

64. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione alla carica di componente della Commissione territoriale giudicante nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza territoriale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello locale.

65. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature alla carica di componente della Commissione territoriale giudicante i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono, fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

66. Le operazioni di voto si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

67. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea che proclama gli eletti.

Norme generali relative alle candidature

68. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

69. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per la carica di consigliere territoriale in più comitati. Qualora ciò si verificasse, la Commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per il comitato presso cui è affiliata la associazione/società per la quale il candidato è tesserato.

70. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;

b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;

c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;

d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;

e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi simili al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57, co. 2, St.).

71. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

72. Il voto per l'elezione di tutti gli organi del Comitato deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'Assemblea territoriale dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, 1 (un) voto per ogni società che rappresenta e per la quale è stato regolarmente accreditato.

73. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della Commissione per i Poteri e le Garanzie, la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'Assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche del Comitato.

74. Ciascun delegato vota, per ogni affiliato che rappresenta, nel seggio nel quale è stata inserita la associazione o società per la quale è tesserato. Deve presentarsi al seggio esibendo il documento di accredito all'Assemblea e il proprio documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

75. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la associazione o società o per il gruppo di associazioni o società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: Presidente, Consiglio, Revisore dei Conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma, il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

76. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

77. Le schede per l'elezione dei vari organi - Presidente, Consiglio, Revisore dei Conti - devono essere di colore diverso.

78. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

79. Ogni delegato riceve per ciascuna società sportiva rappresentata:

- a) la scheda per l'elezione del Presidente del Comitato;
- b) la scheda per l'elezione del Consiglio del Comitato;
- c) la scheda per l'elezione del Revisore dei Conti del Comitato
- d) la scheda per l'elezione degli organi di giustizia sportiva.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire la segretezza del voto.

80. Il voto si esprime con una indicazione segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

81. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, la Commissione per i Poteri e le Garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del Presidente del Comitato;
- elezione del Consiglio del Comitato;
- elezione del Revisore dei Conti del Comitato;
- elezione degli Organi di giustizia sportiva (commissione giudicante).

82. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal Presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla Commissione per i Poteri e le Garanzie, la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

83. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla Commissione per i Poteri e le Garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

84. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al Presidente dell'Assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.